

OSSERVAZIONI al “Disegno di legge regionale n. 182 presentato il 1 dicembre 2015”

Presentate da F.I.D.C., A.N.L.C., E.N.A.L.-Caccia, A.N.U.U., E.P.S.

Presentato dall'attuale Giunta Regionale

Gestione, tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria in Piemonte

Sommario

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

(Finalità)

1.

La Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in conformità alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna, dell'ambiente e del territorio piemontese, disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini faunistici e venatori, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica. In attuazione dell'articolo 5 del proprio Statuto, la Regione ritiene l'ambiente ed il territorio beni primari di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente importante di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

2.

A tal fine la presente legge detta norme per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria perseguendo in particolare i seguenti scopi:

a)

disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione e gestione della fauna selvatica;

b)

garantire la salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità coordinando e disciplinando a tal fine l'attività venatoria e favorendo la realizzazione di progetti di sviluppo in particolare in aree collinari e montane;

c)

eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale;

d)

finalizzare l'impegno dei cacciatori nonché le risorse economiche agli scopi della presente legge;

e)

dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;

f)

promuovere l'impegno delle componenti agricole, di protezione ambientale e venatorie agli scopi della presente legge anche attraverso lo stanziamento di risorse economiche e l'istituzione di supporti tecnico-scientifici atti a censire e monitorare quantitativamente e qualitativamente il patrimonio faunistico.

3.

Nella definizione degli interventi previsti per l'attuazione degli obiettivi indicati si tiene anche conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio.

Art. 2.

(Regime di fauna selvatica. Specie particolarmente protette)

1.

Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell' articolo 1 della l. 157/1992 .

2.

Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.

3.

Ai sensi dell' articolo 300, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica all'infuori dei casi consentiti costituisce danno ambientale e sottopone il suo autore a relativa sanzione, obbligandolo al conseguente risarcimento.

4.

Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie indicate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della L. 157/1992 presenti sul territorio regionale.

5.

Sono altresì meritevoli di particolare tutela, secondo le disposizioni della Giunta regionale, le specie appartenenti alla tipica fauna alpina e gli uccelli di cui alla Direttiva 2009/147/CE.

6.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole, alle nutrie e alle altre specie inserite in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale. Tale elenco è aggiornato dalla Giunta regionale a seconda dei cambiamenti degli equilibri faunistici o in caso di gravi danni alle persone, alle colture e alle aziende agricole, anche su segnalazione delle organizzazioni professionali agricole (o.o.p.p.), delle amministrazioni locali, degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.).

7.

Le attività all'interno della Rete Natura 2000 sono soggette alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Art. 3.

(Promozione e valorizzazione delle risorse faunistico-territoriali)

1.

La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione degli enti di gestione delle aree protette, delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, di protezione ambientale e venatorie riconosciute ai sensi della L.157/92, degli A.T.C. e dei C.A., delle Università, nonché di associazioni culturali ed organizzazioni sociali, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico regionale.

2.

La Giunta regionale provvede altresì:

a)

alla divulgazione dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la gestione della fauna selvatica attraverso l'esercizio venatorio;

b)

alla promozione di iniziative ed attuazione di interventi tendenti a valorizzare il patrimonio faunistico, sia coordinando progetti di sviluppo delle comunità locali interessate, con integrazione dell'attività venatoria

con il turismo, la promozione delle produzioni locali e le attività di studio e di ricerca, sia disciplinando l'attività di commercializzazione della fauna selvatica, in conformità alla normativa europea e nazionale;

c)

alla promozione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione;

d)

all'incentivazione dello sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio finalizzate allo sviluppo dell'economia agricola in via prioritaria in area montana, collinare e nelle aree depresse, promuovendo attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, volte a favorire e diffondere attività economiche connesse alla gestione e alla fruizione della fauna selvatica e alla valorizzazione della stessa e delle altre risorse territoriali.

Art. 4.

(Funzioni amministrative)

1.

Sono di competenza della Regione, oltre alle funzioni previste dalla presente legge, quelle di cui all'articolo 6, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) e comma 2 lettere p), q), r), s) t), u), v), z), w) della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

2.

La Giunta regionale, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia, sulla ecologia e sulla gestione della fauna selvatica, lo sviluppo, implementazione e gestione di banche dati dedicate, elaborazioni statistiche e cartografiche, rapporti, relazioni e resoconti, sulle tecniche di produzione agro-forestali compatibili con le esigenze di tutela della fauna stessa nonché sulle tecniche di recupero e sistemazione di aree modificate dall'azione antropica.

3.

A tal fine, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), delle Università piemontesi, dei servizi tecnico-ispettivi delle province, dei tecnici faunistici dipendenti degli A.T.C. e dei C.A., di enti, amministrazioni pubbliche, istituti ed esperti di comprovata competenza, nonché delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni di protezione ambientale e delle associazioni venatorie.

4.

La Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito al comma 5, può organizzare corsi di aggiornamento ovvero promuovere la partecipazione a corsi e seminari di studio; può inoltre istituire borse di studio, per

il perfezionamento professionale, a favore di coloro che partecipano ai corsi suddetti ed altresì a favore di laureati in discipline naturalistiche e concernenti la gestione faunistica.

5.

Le province e la Città metropolitana di Torino esercitano, ai sensi di quanto indicato dall' articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico in materia di enti locali) e secondo le modalità stabilite all' articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56), oltre alle funzioni loro conferite dalla l. 157/1992 , a quelle di cui all' articolo 2, comma 2 della l.r. 17/1999 , le seguenti funzioni:

a)

rilascio autorizzazioni per la detenzione di fauna selvatica;

b)

svolgimento degli esami di abilitazione venatoria;

c)

rilascio autorizzazioni per l'attività di tassidermia nonché per la detenzione di spoglie imbalsamate e preparazioni tassidermiche; adempimenti per la nomina e funzionamento della Commissione d'esame per l'accertamento di idoneità allo svolgimento dell'attività di tassidermia;

d)

gestione del fondo regionale per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;

e)

autorizzazioni all'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale e ornamentale;

f)

opzione sulla forma di caccia, come stabilita dall' articolo 12 della l. 157/1992 ;

g)

autorizzazione gare cani e calendari addestramento cani nonché autorizzazioni all'istituzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.

6.

In caso di inadempienza nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi di cui al comma 5 la Regione, nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e secondo le procedure disciplinate dall' articolo 19 della l.r. 23/2015 , esercita i poteri sostitutivi.

Art. 5.

(Regolamenti di attuazione)

1.

La Giunta regionale con propri regolamenti, nel rispetto dei principi individuati al presente capo ed ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, disciplina:

a)

i requisiti, il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, le materie d'esame e la relativa commissione;

b)

l'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione;

c)

le abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina;

d)

l'introduzione di fauna selvatica dall'estero a scopo di ripopolamento e/o reintroduzione;

e)

le attività di cattura e inanellamento a scopo scientifico, di tassidermia e detenzione dei trofei;

f)

il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alla produzione agricola nonché gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi;

g)

le disposizioni integrative, attuative e gestionali relative all'esercizio venatorio, all'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale, alla caccia programmata;

h)

la commercializzazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta;

i)

i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli A.T.C., dei C.A., delle A.F.V. e delle A.A.T.V.;

l)

le competenze, la composizione ed i termini di operatività e funzionamento della commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica;

m)

l'allevamento di fauna selvatica;

n)

l'immissione, la cattura e la destinazione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;

o)

la tabellazione di zone speciali e luoghi di divieto.

Capo II

Pianificazione faunistico-venatoria

Art. 6.

(Pianificazione faunistico-venatoria regionale)

1.

Il territorio agro-silvo-pastorale regionale che ricopre l'intera superficie regionale è soggetto a pianificazione faunistica finalizzata, nel rispetto delle proprie peculiarità, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro con gli ambiti agricoli e con l'ambiente ed al conseguimento ed al mantenimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2.

La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 10 della l. 157/1992 , realizza il coordinamento dei piani provinciali garantendone la omogeneità e la congruenza.

3.

La pianificazione faunistica regionale è definita dalla Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e può essere aggiornata.

4.

Al fine di valorizzare il ruolo dell'impresa agricola, nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria regionale si determinano altresì i criteri per gli incentivi in favore degli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) singoli o associati, e/o coltivatori diretti, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali nelle zone destinate alla caccia programmata, nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, avvalendosi prioritariamente delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) nonché dell' articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

5.

Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e nelle more degli adempimenti di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale definisce i criteri per l'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale nel rispetto di quanto stabilito dalla l. 157/1992 e dalle disposizioni in materia ambientale.

6.

L'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette ed ai parchi si svolge nella forma della caccia controllata.

Art. 7.

(Piani faunistico-venatori provinciali e della Città metropolitana)

1.

Le province e la Città metropolitana, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 e secondo le modalità previste all' articolo 3 della l.r. 23/2015 , piani faunistico-venatori di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei.

2.

I comprensori faunistici omogenei sono zone territoriali caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche.

3.

In caso d'inerzia delle province e della Città metropolitana negli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna ad esse il termine di sessanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale, la stessa provvede in via sostitutiva con propria deliberazione.

4.

Le province e la Città metropolitana predispongono, altresì, a norma dell' articolo 10, comma 7 della l. 157/1992 e secondo le modalità previste all' articolo 3 della l.r. 23/2015 , piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della di tutta la fauna selvatica e piani di cattura e/o reimmissione finalizzati al riequilibrio faunistico, coordinandosi, per quanto attiene le specie oggetto di attività venatoria, con gli A.T.C. ed i C.A..

5.

I piani faunistico-venatori adottati dalle province e dalla Città metropolitana sono trasmessi alla Giunta regionale che ne valuta i contenuti.

6.

I piani faunistico-venatori provinciali e della Città metropolitana divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.

7.

Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, le province e la Città metropolitana sono tenute a recepire le stesse ed a riadottare entro trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso la Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalità di cui al comma 6, dà l'assenso al Piano.

8.

Qualora le province o la Città metropolitana non adempiano a quanto disposto al comma 7, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.

9.

I piani faunistico-venatori provinciali e metropolitani possono essere aggiornati prima della loro scadenza secondo le procedure del presente articolo e restano in vigore sino all'approvazione dei nuovi piani faunistico-venatori.

10.

Le province e la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione del proprio piano faunistico-venatorio, organizzano il territorio agro-silvo-pastorale di competenza ai fini faunistici e venatori nel rispetto di quanto stabilito dalla l. 157/1992 e secondo le modalità previste all' articolo 3 della l.r. 23/2015 .

Art. 8.

(Istituti di conservazione e riproduzione della fauna selvatica)

1.

Ai fini della presente legge si definiscono istituti di tutela, conservazione, protezione, rifugio, riproduzione, ripopolamento, sosta di fauna selvatica - migratoria e stanziale - e cura della prole:

a)

oasi di protezione;

b)

zone di ripopolamento e cattura;

c)

centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;

d)

centri privati di riproduzione della fauna selvatica.

2.

Sono oasi di protezione le aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, di rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, ed alla cura della prole. Le zone di ripopolamento e cattura, di dimensione non superiore a 1000 ettari, hanno lo scopo di favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale, favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, fornire la fauna selvatica mediante cattura per ripopolamenti, favorire l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti adibiti a caccia programmata. Sono centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica le aree destinate a produrre esemplari alla stato naturale a scopo di ripopolamento, con l'esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria interna.

3.

La Giunta regionale con propria deliberazione, disciplina la costituzione degli istituti di cui al comma 2 ed il loro funzionamento.

Capo III

Caccia programmata

Art. 9.

(Ripartizione del territorio)

1.

La Regione Piemonte, in attuazione della [l. 157/1992](#), anche al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio favorendone l'impegno ambientale e venatorio negli A.T.C. e nei C.A., determina la dimensione spaziale e faunistica di queste aree.

2.

La Giunta regionale con proprio provvedimento ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in A.T.C. e in C.A. di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 40.000/60.000 ettari venabili ove possibile.

3.

E' definita "zona faunistica delle Alpi" la parte del territorio regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini di detta zona sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentiti l'ISPRA e l'Università degli Studi di Torino.

4.

La ripartizione degli A.T.C. e dei C.A. è determinata con riferimento:

a)

ai comprensori faunistici omogenei, individuati a norma dell'articolo 7, comma 2;

b)

alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici di interesse ambientale e venatorio indicate nel piano faunistico-venatorio regionale.

5.

La modifica della perimetrazione degli A.T.C. e dei C.A. è deliberata dalla Giunta regionale anche sulla base di motivate richieste degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A..

6.

La perimetrazione delle aree corrispondenti a ciascun A.T.C. e C.A. è effettuata dai rispettivi Comitati di gestione mediante adeguata tabellazione.

7.

La Giunta regionale, nei limiti posti dalla presente legge, adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare la gestione della caccia programmata.

8.

I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono ripartire il territorio di loro competenza in distretti venatori, anche temporanei, con riferimento a determinate specie oggetto di prelievo venatorio, al fine di attuarne una più puntuale gestione.

Art. 10.

(Definizione e gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) e dei Comprensori Alpini (C.A.))

1.

Gli A.T.C. ed i C.A. corrispondono ad aree di dimensione sub-provinciale che presentano caratteristiche di omogeneità territoriale e sono delimitate da confini naturali. Essi sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 6, con gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale, tutela del territorio e delle colture agricole, risarcimento dei danni ad esse causati e di protezione e gestione della fauna tipica delle aree interessate, qualora a detta gestione delegati.

2.

Gli A.T.C. ed i C.A. sono organismi soggetti all'applicazione della [l. 136/2010](#) e del [d.lgs 33/2013](#) in relazione alle finalità pubbliche perseguite e la loro gestione è affidata ai Comitati di gestione.

3.

I Comitati di gestione sono lo strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'articolo 6, con gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente, tutela del territorio e delle colture agricole e di protezione della fauna tipica delle aree interessate, hanno compiti inerenti alla gestione dell'attività venatoria ed alle attività ad essa correlate, alla gestione della fauna, con particolare riferimento alle specie oggetto di caccia, alla gestione del territorio destinato alla caccia programmata e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di rispettiva competenza, nonché di realizzazione di miglioramenti ambientali.

4.

I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., qualora emerga la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito di caccia, possono richiedere alla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla stessa e previo parere positivo delle amministrazioni locali, l'istituzione di aree a caccia specifica (A.C.S.) allegando il relativo regolamento di fruizione.

5.

La Giunta regionale autorizza gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A ad istituire e gestire le A.C.S..

Art. 11.

(Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Natura ed organi)

1.

I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. sono organismi tecnico-operativi di diritto privato aventi personalità giuridica riconosciuta ai sensi del [codice civile](#) in considerazione delle finalità d'interesse

pubblico perseguite, ed operano nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione.

2.

Il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei Comitati di gestione sono disciplinati dallo Statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, che può affidare la gestione di più A.T.C./C.A. o di più aree omogenee ad un unico Comitato di gestione. I Comitati di gestione possono, altresì, procedere a stipulare convenzioni con altri A.T.C./C.A. per l'utilizzo comune di dipendenti e collaboratori. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono elargire contributi economici, di cui all' articolo 4, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135 , ad associazioni o enti che collaborano nella gestione faunistico-venatoria esclusivamente a seguito di produzione di documentazione fiscale idonea e congrua atta a comprovare l'utilizzo dei fondi per gli scopi preposti.

3.

I provvedimenti contenenti i criteri stabiliti dalla Giunta regionale di cui al comma 2, prevedono:

a)

la definizione delle competenze specifiche dei Comitati di gestione, la definizione dei requisiti di ammissibilità dei componenti i Comitati di gestione;

b)

la disciplina delle riunioni e dei sistemi di elezione di presidente e vice presidente;

c)

la pubblicità degli atti, la pubblicità e trasparenza dei bilanci;

d)

le verifiche da parte della Regione e le disposizioni inerenti il servizio di vigilanza degli addetti dipendenti.

4.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, da atti amministrativi attuativi e dagli statuti degli A.T.C. e dei C.A. si rinvia alle disposizioni di cui al Libro I, Titolo II, Capo III del codice civile ove applicabili.

5.

Sono organi direttivi dell'A.T.C. e del C.A.:

a)

il Presidente;

b)

il Comitato di gestione.

6.

I Comitati di gestione sono istituiti dalle province e dalla Città metropolitana secondo le modalità previste all' articolo 3 della l.r. 23/2015 e sono composti da venti membri, fra cui il presidente, nominati secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale e così ripartiti:

a)

6 rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole individuati tra i proprietari o conduttori, titolari o coadiuvanti, di fondi di terreni in cui è ricompreso l'A.T.C. ed il C.A. **il cui reddito principale derivi dall'attività agricola;**

b)

6 rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell' articolo 34 della l. 157/1992 , purchè presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'A.T.C. e nel C.A.;

c)

4 rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale dell'Ambiente ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio della provincia interessata;

d)

4 rappresentanti designati congiuntamente dalle rappresentanze delle organizzazioni degli enti locali compresi nell'A.T.C. o nel C.A..

7.

Per garantire il rispetto delle disposizioni della l. 157/1992 e mantenere il voluto equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui al comma 6, non devono esercitare attività ricadenti in altre categorie.

8.

Il Presidente è nominato dal Comitato di gestione e non può essere incaricato per più di due mandati consecutivi.

9.

I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono avvalersi di guardie dipendenti ai sensi dell' articolo 27 della l. 157/1992 ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché attraverso la stipula di convenzione ad hoc delle guardie volontarie venatorie, agricole di protezione ambientale di cui alla lettera d comma 1 dell'art. 27 L.157/92 per concorrere alla vigilanza sull'attività venatoria nel territorio di rispettiva competenza.

Le Guardie dipendenti di ATC e CA non possono esercitare l'attività venatoria nell'ambito di competenza.

10.

Gli atti relativi alla gestione faunistica posti in essere dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. sono realizzati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed in coerenza con le indicazioni dei piani faunistico-venatori e dei documenti programmatici regionali.

11.

I Comitati di gestione, per lo svolgimento delle attività di competenza, si avvalgono della collaborazione di tecnici laureati in scienze naturali, scienze agrarie o forestali, medicina veterinaria, biologia, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di Laurea di I grado o di diploma universitario intermedio in materia faunistica.

12.

Alle riunioni dei Comitati di gestione è invitato a partecipare come uditore e senza diritto di voto un rappresentante di ogni associazione venatoria riconosciuta ai sensi della l. 157/1992 che abbia rappresentatività nell'A.T.C./C.A. ma che non risulti rappresentata nel relativo Comitato di gestione in virtù di quanto disposto al comma 6.

13.

Gli Statuti, i regolamenti, le linee guida nonché qualsiasi altra disposizione gestionale degli A.T.C. e C.A. sono aggiornati dai medesimi enti alla luce delle norme previste nella presente legge entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 12.

(Ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A. e partecipazione finanziaria)

1.

La Giunta regionale, stabilita la superficie venabile di ogni A.T.C. e C.A., in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, determina il numero ed i criteri di ammissibilità dei cacciatori negli A.T.C. e C.A., i cacciatori residenti in altre Regioni o all'Estero possono essere ammessi in percentuale deliberata dai Comitati di gestione di ATC e CA e comunque non inferiore al 3% per i CA e 8% per gli ATC, anche in relazione alle varie tipologie di caccia.

2.

La Giunta regionale al fine di incentivare lo sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio, anche in deroga a quanto previsto al comma 1, disciplina l'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche stabilite dalla stessa.

3.

La disciplina di cui al comma 2, nel caso di prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la caccia al cinghiale, prevede l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli A.T.C. o C.A. territorialmente interessati, e che abbia seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale. Il cacciatore accompagnato non è soggetto alle disposizioni concernenti l'opzione sulla forma di caccia e il possesso delle abilitazioni per il prelievo degli ungulati ma deve essere in possesso di idonea certificazione rilasciata da non più di sei mesi da una sezione di tiro a segno nazionale o da un poligono di tiro privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza, che attesti l'idoneità del cacciatore all'uso di armi lunghe ad anima rigata.

4.

La Giunta regionale autorizza i Comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata.

5.

Il prelievo venatorio nella zona faunistica delle Alpi è disciplinato in maniera particolare e differenziato dalla Giunta regionale anzitutto al fine di proteggere la caratteristica fauna alpina, anche nel rispetto delle consuetudini e tradizioni locali.

6.

I cacciatori che svolgono la caccia di selezione devono essere in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da non più di sei mesi da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L'attestato di partecipazione ha validità annuale ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro, abilitati secondo autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

Capo IV

Esercizio dell'attività venatoria

Art. 13.

(Calendario venatorio regionale)

1.

La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo **23 24**, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell' articolo 18 della l. 157/1992 e dell' articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 , recanti misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e concernenti i seguenti aspetti:

a)

specie cacciabili e periodi di caccia;

b)

giornate e orari di caccia;

c)

carniere giornaliero e stagionale.

2.

La Giunta regionale, con apposita deliberazione disciplina, altresì, **nel rispetto delle linee guida**, il prelievo di ungulati, volpi, starni, pernici rosse, galliformi alpini, leporelle ed altre eventuali specie.

3.

L'esercizio dell'attività venatoria è consentita con i mezzi e nel rispetto delle disposizioni stabilite dall' articolo 13 della l. 157/1992 , fatta salva la facoltà della Giunta regionale di regolamentare in maniera più restrittiva quanto previsto dalla citata norma.

Art. 14.

(Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari)

1.

La Giunta regionale con propria deliberazione, definisce:

a)

i criteri istitutivi, le modalità di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle seguenti zone, anche a gestione diretta da parte degli A.T.C. e dei C.A.:

1)

zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con divieto di sparo;

2)

zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;

3)

zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento;

4)

zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;

5)

zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da tana, con divieto di sparo;

b)

i criteri e le modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi, anche in periodo di caccia chiusa senza predazione di fauna selvatica;

c)

le abilitazioni per i conduttori ed i cani da traccia;

d)

l'utilizzo dei cani nei casi di recupero di capi ungulati feriti e per attuare il metodo della girata, nonché per l'azione di contenimento di ungulati.

Art. 15.

(Appostamenti temporanei e appostamenti per il prelievo degli ungulati)

1.

Sono consentiti appostamenti purché temporanei. Si considerano temporanei ai fini della presente legge, gli appostamenti di durata non superiore ad una giornata che non comportino modificazioni del sito.

2.

La Giunta regionale con propria deliberazione, definisce i criteri per la realizzazione degli appostamenti temporanei e per il prelievo venatorio degli ungulati da appostamento (altana).

Capo V

Strutture private per l'esercizio dell'attività venatoria e la produzione della fauna selvatica

Art. 16.

(Aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) ed aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.))

1.

La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun A.T.C. e del 7 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun C.A., può autorizzare l'istituzione di A.F.V. ed A.A.T.V.. L'autorizzazione dell'istituzione e il rinnovo di concessione di A.F.V. e A.A.T.V. è resa nota a terzi nelle forme previste dalle leggi vigenti. La Giunta regionale approva il regolamento di disciplina e le condizioni autorizzative di permanenza e rinnovo delle A.F.V. e delle A.A.T.V. .

2.

Le A.F.V., a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono scopo di lucro e sono soggette a tassa di concessione regionale. La richiesta di concessione deve essere corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. Rientrano tra le attività connesse, di cui all' articolo 2135, comma 3 codice civile , le attività di fornitura di beni e servizi faunistico venatori, svolte da imprese agricole, effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda. La Regione, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, può autorizzare l'istituzione di A.F.V. con le caratteristiche indicate all' articolo 16, comma 1, lettera a) della l. 157/1992 .

3.

Le A.A.T.V., nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento, esclusivamente nella stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento, sono istituite ai fini di impresa agricola.

4.

Le A.A.T.V. devono preferibilmente coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988.

5.

Al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, le A.F.V. e le A.A.T.V., analogamente a quanto avviene per la costituzione delle zone di tutela, devono presentare il consenso espresso dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno il 50 per cento della superficie destinata all'azienda. Le A.A.T.V. di nuova costituzione devono essere situate sui terreni per i quali si disponga del titolo di conduzione oppure

il consenso espresso dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno l'85 per cento della superficie da vincolarsi.

6.

La Giunta regionale coordina ed approva i piani di ripopolamento con le finalità naturalistiche e faunistiche, quali la salvaguardia, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale e la protezione della fauna tipica delle aree interessate, ed individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle A.F.V. e delle A.A.T.V. e stabilisce divieti particolari.

7.

Nell'ambito delle A.F.V. l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale e proposti dai singoli concessionari, elaborati sulla base della consistenza faunistica accertata con l'utilizzo delle metodiche, nei tempi, modi e termini stabiliti dalla Giunta regionale stessa. Medesima procedura è da attuarsi per le immissioni stagionali di fauna selvatica a scopo di ripopolamento per le finalità faunistiche, in conformità agli atti di concessione.

8.

Salvo quanto disposto al comma 6, nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento si applicano i periodi e i limiti di cerniere previsti dal calendario venatorio.

9.

Nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica devono essere risarciti dal concessionario entro novanta giorni dall'accertamento.

10.

Le A.F.V. e le A.A.T.V. sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.

11.

L'ammontare della tassa annuale è stabilita dalle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione ai sensi dell'articolo 31.

12.

L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge e delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 6.

13.

Ai fini dell'esercizio venatorio all'interno delle A.F.V. e A.A.T.V., anche ricadenti nella zona delle Alpi, è necessario il possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, dell'assicurazione e del tesserino venatorio rilasciato dalla regione di residenza.

14.

Le A.F.V. e le A.A.T.V. di nuova istituzione, devono rispettare una distanza minima da altre aziende e dalle zone di divieto di mille metri.

15.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, la Giunta regionale su richiesta degli interessati disciplina ed autorizza, in deroga alla legge regionale 16 agosto 1989 n. 47 (Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi), l'istituzione nei comuni montani, collinari o zone svantaggiate, di aree recintate per il prelievo degli ungulati, provenienti da allevamento.

Capo VI

Attività correlate alla fauna selvatica

Art. 17.

(Commercializzazione della fauna selvatica)

1.

La Giunta regionale, al fine di promuovere la valorizzazione economica della selvaggina, disciplina la commercializzazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta in conformità ai regolamenti comunitari e alle disposizioni di recepimento, attraverso le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), adottate di concerto con l'Assessorato regionale alla Sanità, al fine di assicurare la tracciabilità della carne di fauna selvatica, tutelare la sicurezza alimentare e salvaguardare la salute del consumatore.

2.

La commercializzazione di carni di selvaggina proveniente dagli allevamenti e munita di contrassegno inamovibile non è sottoposta a quanto stabilito al comma 1.

Art. 18.

(Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell'attività dei C.R.A.S.)

1.

La Giunta regionale, le province e la Città metropolitana autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, Centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono

riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di Recupero degli Animali Selvatici (C.R.A.S.) e coordinati in rete regionale.

2.

Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, deve darne comunicazione nel più breve tempo possibile al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto.

3.

Nel caso di fauna selvatica, o parti di essa, rinvenuta morta i soggetti di cui al comma 2 provvedono ad assegnare l'esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. I medesimi soggetti di cui al comma 2 provvedono alla destinazione o smaltimento della carcassa.

4.

Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli A.T.C., i C.A., le province e la Città metropolitana provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l'esemplare ad un C.R.A.S., nel caso in cui l'animale rinvenuto appartenga a specie protetta è fatto obbligo di segnalare il ritrovamento alla Regione.

5.

I C.R.A.S. comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli A.T.C., ai C.A., alle province o alla Città metropolitana gli animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo.

6.

I C.R.A.S. possono coinvolgere per le proprie attività personale volontario, a titolo gratuito.

7.

I comuni, gli A.T.C., i C.A., le province e la Città metropolitana stipulano con i C.R.A.S. facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l'attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza.

Art. 19.

(Controllo della fauna selvatica)

1.

Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all' articolo 19, comma 2 della l. 157/1992 , la Giunta regionale predispone, sentito l'I.S.P.R.A., linee guida finalizzate al controllo **di tutte delle le** specie

selvatiche e alloctone presenti, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole.

2.

Le province e la Città metropolitana, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., i concessionari delle A.F.V. e A.A.T.V. e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e le Associazioni Venatorie riconosciute ai sensi dell'art.34 della L.157/92, provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti per territorio, secondo le modalità previste all' articolo 3 della l.r. 23/2015 . Le attività di controllo possono essere delegate dalle province e dalla Città metropolitana agli A.T.C. ed ai C.A. che abbiano fra i propri dipendenti personale in possesso di decreto di guardia particolare giurata o che abbiano stipulato apposita convenzione per avvalersi delle GGVV delle varie associazioni riconosciute ai sensi della L. 157/92.

3.

In deroga a quanto previsto al comma 1, le province e la Città metropolitana, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ed i concessionari delle A.F.V. e A.A.T.V. e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, e le Associazioni Venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 34 della L. 157/92, predispongono annualmente, entro il 30 giugno, un apposito programma per il controllo delle specie particolarmente impattanti in termini di danni provocati alle colture agricole definendo le unità territoriali per la gestione della specie ed individuando altresì le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove le specie di cui al presente comma devono essere oggetto di controllo e contenimento costante, e le aree dove le caratteristiche del soprassuolo e naturali sono compatibili con una presenza equilibrata delle specie di cui sopra, da attuarsi con mezzi e modalità concordati con l'ISPRA.

4.

Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:

a)

conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;

b)

prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;

c)

salvaguardia della piccola fauna.

5.

Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana si avvalgono prioritariamente dei cacciatori nominativamente indicati dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. competenti per territorio, delle guardie venatorie dipendenti, dei proprietari e/o conduttori dei fondi ricompresi nelle aree interessate dai piani medesimi e/o indicati dalle oo.pp. riconosciute e ricompresi in apposito elenco di controllori depositato presso gli A.T.C. e C.A., purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché delle guardie dipendenti degli A.T.C. e dei C.A. e delle guardie venatorie volontarie.

6.

Per le azioni di controllo all'interno delle A.F.V. e A.A.T.V. le province e la Città metropolitana autorizzano i soggetti nominativamente indicati dai concessionari.

7.

Il controllo delle specie di fauna selvatica ai fini del completamento dei piani numerici di prelievo eventualmente non completati nel corso della stagione venatoria negli A.T.C. e nei C.A. ed all'interno delle A.F.V. e delle A.A.T.V., è autorizzato dalla provincia e dalla Città metropolitana.

8.

Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani è autorizzato dalla provincia e dalla Città metropolitana su parere dell'azienda sanitaria regionale competente.

9.

Nelle aree protette, istituite ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) il controllo delle specie di fauna selvatica è esercitato, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della medesima legge, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta ed è attuato:

a)

dal personale dipendente del soggetto gestore dell'area protetta;

b)

da persone autorizzate dal soggetto gestore dell'area protetta scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti agli A.T.C. ed ai C.A. contermini.

10.

Gli eventuali proventi derivanti dalle azioni di controllo di cui ai commi 3, 5 e 7 sono introitati dagli A.T.C. e dai C.A. e, all'interno delle aree protette di cui alla l.r. 19/2009 , dal soggetto gestore.

11.

In caso di inerzia degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. o dei soggetti gestori di A.F.V. e di A.A.T.V. nelle azioni di controllo la provincia e la Città metropolitana designa altri cacciatori, anche non residenti nelle aree interessate dalle azioni di controllo o ad essi iscritti, anche a titolo oneroso. I relativi proventi sono introitati dalla Regione e destinati per le finalità previste dalla legge. La mancata o **impropria** attuazione delle azioni di controllo della fauna selvatica comportano la diretta responsabilità del soggetto gestore per i danni dalla stessa derivanti, valutabile anche ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie regionali trasferibili.

12.

Le province e la Città metropolitana, al fine di preservare l'integrità della fauna regionale, attivano avvalendosi del proprio personale di vigilanza, o personale nominativamente indicato dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. **che siano in possesso di abilitazione specifica**, piani di controllo delle specie autoctone e alloctone presenti qualora vengano abusivamente immesse nell'ambiente.

13.

Le province e la Città metropolitana informano la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di controllo e, al termine dei suddetti interventi, trasmette con cadenza almeno trimestrale alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.

14.

Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni previste per l'esercizio dell'attività venatoria, in osservanza di quanto stabilito dall' articolo 19 della l. 157/1992 .

Art. 20.

(Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica)

1.

Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica consistono in attività di contenimento numerico, allontanamento o eradicazione della fauna selvatica, necessarie per il soddisfacimento di un interesse pubblico o per la tutela dell'esercizio delle attività agricole nonché di altre attività economiche.

2.

Su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale, anche su istanza dei sindaci o delle o.o.p.p., acquisito il parere dell'ISPRA, autorizza misure straordinarie di controllo della fauna selvatica, per uno dei seguenti motivi:

a)

nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;

b)

per prevenire danni rilevanti all'attività agricola, forestale e all'acquacoltura;

c)

per la protezione della flora e della fauna;

d)

qualora gli interventi di prevenzione dei danni e le misure di gestione della fauna, anche attraverso il normale prelievo venatorio, si rivelino inefficaci a limitare i danni arrecati dalla fauna selvatica a beni e persone, con particolare riferimento a quelli causati alle imprese agricole.

3.

Le specie oggetto degli interventi di cui al presente articolo sono le specie di animali selvatici, incluse le forme domestiche di specie selvatiche nonché le forme inselvatichite di specie domestiche.

4.

La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni professionali agricole regionali, dei sindaci o di altre autorità locali della pubblica amministrazione e constatata l'inefficacia delle misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica di cui all'articolo 19, nonché delle misure di gestione ordinaria, autorizza, in via straordinaria, le misure di controllo faunistico straordinario.

5.

La Giunta regionale definisce e disciplina i contenuti, le forme, i soggetti responsabili, i piani e le specie oggetto di intervento straordinario. La Giunta regionale può delegare l'attività di cui al presente articolo alle province ed alla Città metropolitana.

6.

Le attività di controllo straordinario possono essere esercitate, su indicazione della Giunta regionale, da:

a)

proprietari e/o conduttori dei fondi agricoli o da soggetti da questi incaricati se in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria;

b)

cittadini iscritti agli ambiti territoriali di caccia, in possesso del titolo di abilitazione venatoria, che si rendono disponibili per le attività di controllo, scelti in ordine di preferenza con riferimento ai titoli di abilitazione ed alla residenza anagrafica nell'area in cui si svolgono le azioni del piano;

c)

agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria dei quali la prefettura tiene apposito elenco, guardie dipendenti da A.T.C. e C.A. in possesso di decreto di guardia particolare giurata e da guardie venatorie volontarie.

7.

I soggetti attuatori degli interventi accettano l'incarico e si impegnano ad esercitare ogni azione in ottemperanza al piano di controllo e secondo le indicazioni del soggetto responsabile e delegato di cui all'articolo precedente.

8.

Le carcasse animali provenienti dalle azioni di controllo effettuate in attuazione dell'articolo 19 e del presente articolo sono conferite agli A.T.C. e C.A. territorialmente interessati dalle azioni di controllo e devono essere raccolte e smaltite nel rispetto delle norme vigenti o cedute:

a)

a titolo gratuito al personale che partecipa alle operazioni di campo;

b)

a centri di lavorazione della selvaggina a titolo oneroso.

9.

Le carcasse animali provenienti dalle azioni di controllo, ove non sussistano le condizioni di commestibilità delle carni, sono opportunamente smaltite. La consegna delle carcasse al Servizio Veterinario o a Istituzioni Scientifiche per fini di studio e ricerca avviene a titolo non oneroso.

10.

Eventuali proventi derivanti dalla cessione delle carcasse sono trattenuti dagli A.T.C. e C.A. interessati che li destinano, al netto dei costi sostenuti per organizzare le azioni medesime, ad integrazione delle risorse destinate al risarcimento ed alla prevenzione dei danni accertati o, in subordine, per iniziative di miglioramento e/o potenziamento degli habitat faunistici e della selvaggina, anche attraverso l'assegnazione di contributi agli agricoltori localmente interessati.

Capo VII

Divieti e sanzioni

Art. 21

(Divieti)

1.

Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali, è vietato:

a)

negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello di ammissione;

b)

usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione per la caccia al cinghiale dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità e di un cane di età inferiore a 18 mesi, identificabile mediante tatuaggio o microchip, per cacciatore, per comitiva o per muta specializzata;

c)

abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;

d)

l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale, nonché per quanto previsto all'articolo 19, comma 3;

e)

cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, a tetraonidi cinghiali e alla volpe nella zona faunistica delle Alpi, per la caccia agli ungulati e alla volpe nella restante parte del territorio regionale e per l'attività di controllo ai sensi degli articoli 19 e 20, secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale;

f)

ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera g), 19 e 20;

g)

la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

h)

causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne per scopi venatori la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata;

i)

usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne salvo i soggetti per iscritto dalle province e dalla Città metropolitana, dai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A., dalle A.F.V. e A.A.T.V.;

l)

commerciare esemplari vivi di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti;

m)

detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta o di cui sia documentata la provenienza;

n)

esercitare l'attività venatoria negli A.T.C. e nei C.A. sprovvisti della relativa ammissione e/o senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica;

o)

l'allevamento, l'importazione e l'immissione a scopi venatori del cinghiale (*sus scrofa*) e relativi ibridi, in applicazione della l.r. 47/1989, fatto salvo per le attività di cui all'articolo 16, comma 15. E' sempre vietato l'allevamento di cinghiali, cervidi e bovidi a scopo di ripopolamento. È consentito il trasporto di cinghiali ed ibridi, transitanti sul territorio regionale e altre destinazioni, previa segnalazione alle province ed alla Città metropolitana interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore;

p)

qualsiasi forma di immissione di fauna da parte di soggetti non autorizzati;

q)

introdurre ed immettere qualsiasi specie di fauna alloctona;

r)

immettere soggetti appartenenti alla specie fagiano e starna al di sopra dei **1200** **1000** metri s.l.m.;

s)

a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia;

t)

a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 o delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3;

u)

l'esercizio venatorio in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in attualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee da seme e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali con raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata;

v)

l'esercizio venatorio nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, siepi o altre barriere naturali;

z)

rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte, ferma restando l'applicazione dell' articolo 635 del codice penale ;

aa)

nella zona faunistica delle Alpi l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo;

bb)

l'uso di richiami vivi nell'ambito della pratica venatoria;

cc)

abbattere un capo diverso, per specie e/o sesso e/o classe d'età, rispetto a quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati.

Art. 22.

(Sanzioni amministrative)

1.

Fermo restando quanto altro previsto dagli articoli 21 e 31 della L. 157/1992 , e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a)

cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformità alla disciplina prevista all'articolo 5, comma 1, lettera g): sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 più revoca autorizzazione;

b)

vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900;

c)

cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000, importo raddoppiato in caso di recidiva;

d)

cacciare senza essere munito di tesserino venatorio o senza ammissione nel A.T.C. o C.A.: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000;

e)

cacciare nelle ore notturne: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000;

f)

cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

g)

cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri ovvero tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per ogni trasgressore;

h)

abbattere o catturare capi di fauna selvatica appartenenti alle specie: coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre variabile in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio o abbattimento di tali capi senza autorizzazione: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;

i)

abbattere o catturare capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

l)

esercizio dell'attività venatoria oltre il numero delle giornate consentite dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

m)

posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400;

n)

caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 800; 200 a euro 1.200;

o)

abbattimento di capo diverso per specie da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 600 a euro 3.600 e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore,

p)

abbattimento di capo diverso per sesso da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 150 a euro 900 e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore, per la specie camoscio, sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

q)

abbattimento di capo diverso per classe di età da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore. Per abbattimenti diversi per classe di età tra capriolo di classe 0 e capriolo femmina adulta, tra camoscio di classe 0 e 1, tra camoscio di classe 1 e camoscio di due anni, tra cervo di classe 0 e cervo femmina di 1 anno, sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nel caso di abbattimento di capo di cervo coronato senza essere ammesso a tale prelievo nell'ambito dell'assegnazione del maschio di cervo, la sanzione prevista al presente comma viene triplicata e oltre al previsto ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore,

si applica altresì la sanzione accessoria dell'esclusione dalla partecipazione alla caccia di selezione per la stagione venatoria in corso e per quella successiva;

r)

abbattimento di ungulato senza essere ammesso alla caccia di selezione: sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore;

s)

effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall' articolo 10, comma 8, lettera e) della l. 157/1992 : sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

t)

mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da euro 25 a euro 150;

u)

violazione alle norme di gestione delle A.F.V. e A.A.T.V.: sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800;

v)

mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

z)

allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione delle province o della Città metropolitana o altre violazioni alle norme regionali e provinciali sull'allevamento: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200; nel caso in cui la violazione venga nuovamente commessa sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

aa)

vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellazione salvo che per le attività previste dal regolamento attuativo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g): sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

bb)

produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, oggetto della presente legge, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000;

cc)

addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Se l'addestramento o l'allenamento sono effettuati nel territorio di A.T.C. e C.A. in cui non siano state istituite zone di cui all'articolo 14, la sanzione è ridotta ad un quinto. Nel caso in cui la violazione sia commessa all'interno delle zone previste all'articolo 8: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600. Le sanzioni sono triplicate se l'infrazione viene commessa nel periodo riproduttivo della specie. Il cane dotato di collare di controllo GPS attivato si ritiene soggetto a sorveglianza;

dd)

usare più di due cani per cacciatore, e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione per la caccia al cinghiale e dei cani appartenenti ad una muta specializzata, per i quali l'ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità, e di un cane di età inferiore a 18 mesi per cacciatore, per comitiva e per muta autorizzata: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 per ogni cane in più;

ee)

mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

ff)

prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall' articolo 21, comma 1, lettera o), della l. 157/1992 : sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

gg)

rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellare abusivamente terreni in attualità di coltivazione e le recinzioni per il bestiame al pascolo e i fondi chiusi: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

hh)

trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, di cui all'articolo 8, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio

venatorio di armi da sparo per uso venatorio sia nel caso in cui non siano scariche che in quello in cui non siano in custodia: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

ii)

uso dei cani di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d): sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200;

ll)

violazione dei divieti particolari previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6 all'interno delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

mm)

esercitare l'attività venatoria negli A.T.C. e nei C.A., sprovvisti della relativa ammissione o senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica: sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.800;

nn)

cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo disposizioni che lo consentono: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

oo)

immettere fauna da parte dei soggetti non autorizzati: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000;

pp)

introdurre specie di fauna alloctona: sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600 per ogni capo;

qq)

immettere le specie fagiano comune e starna al di sopra dei 1000 1200 metri s.l.m.: sanzione amministrativa da euro 150 a euro 600 per ogni capo;

rr)

violazioni delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo: sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300;

ss)

utilizzo di richiami vivi per il prelievo venatorio: sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000;

tt)

manca applicazione del contrassegno inamovibile alla fauna selvatica abbattuta, secondo le disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 600 a euro 2400 e ritiro del trofeo, ove presente, da parte dell'ente gestore;

uu)

ostacolare o impedire le attività di cui all'articolo 20, comma 7: sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.

2.

Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1, ove ricorrano i presupposti dell' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), si applicano il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nonché delle reti e delle trappole nei casi di violazione delle disposizioni della L. 157/1992 , ad esclusione di quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1, lettere e), i) ed m) della medesima legge, e nei casi indicati al comma 1, lettere c), d), e), h), m), o), r), hh), mm). Le armi sequestrate e la fauna selvatica sequestrata, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della l. 689/1981 , a meno che non si proceda a confisca obbligatoria, sono restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento.

3.

La confisca dei beni sequestrati è disposta dal Presidente della provincia e della Città metropolitana ove ricorrano i presupposti di cui all' articolo 20 della l. 689/1981 .

4.

La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all' articolo 28 della l. 157/1992 e dell' articolo 9 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 45(Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi).

5.

Nei casi di applicazione delle sanzioni cui al comma 1, lettere e), h), m), o), r) il tesserino regionale è sospeso per una annata venatoria anche qualora il trasgressore abbia provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della l. 689/1981 , in caso di recidiva il tesserino viene sospeso per tre annate venatorie.

6.

Il provvedimento di sospensione è disposto dalle province e dalla Città metropolitana competenti per territorio, a conclusione dell'eventuale procedimento di opposizione in sede amministrativa decorso il termine di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all' articolo 6 del d.lgs. 150/2011 .

7.

Le sanzioni amministrative sono irrogate e introitate, ai sensi della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), dalle province e dalla Città metropolitana e sono utilizzate dalle stesse per interventi in materia faunistico-venatoria. Le province e la Città metropolitana, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), comunicano congiuntamente a tutti gli A.T.C. ed ai C.A. piemontesi entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco nominativo dei cacciatori sanzionati con l'indicazione del tipo di sanzione, la data ed il luogo in cui è stata comminata.

8.

Non hanno alcuna validità le eventuali sanzioni definite autonomamente dagli A.T.C. e dai C.A. non espressamente previste da una norma di legge.

Capo VIII

Strutture amministrative

Art. 23.

(Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica)

1.

E' istituita la Commissione consultiva regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, quale organo tecnico e consultivo della Regione **composta dai soggetti riconosciuti dalla L.157/92.**

2.

La Commissione esprime pareri in materia di gestione faunistico-venatoria.

3.

La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera s), definisce la composizione ed i termini di operatività e funzionamento della predetta Commissione.

Art. 24.

(Vigilanza venatoria)

1.

Oltre a quanto stabilito dall' articolo 27 della l. 157/1992 , la vigilanza sull'attività venatoria è affidata alle guardie dipendenti degli A.T.C. e dei C.A. le quali limitatamente ai reati in materia venatoria svolgono funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza ai sensi dell' articolo 57, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 e dell' articolo 4 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .

2.

I soggetti di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito territoriale di competenza.

3.

Ai soggetti di cui al comma 1 è vietato l'esercizio venatorio **durante lo svolgimento delle loro funzioni nell'ambito di cui al comma 2 di vigilanza.**

4.

Le province e la Città metropolitana, entro il 31 marzo di ogni anno, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 5, trasmettono alla Giunta regionale una dettagliata relazione sulle attività di sorveglianza effettuate nella precedente stagione venatoria, ivi compreso il numero e la tipologia degli accertamenti effettuati e un prospetto riassuntivo delle sanzioni erogate, comunicando altresì i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

Capo IX

Tasse e contributi

Art. 25.

(Tasse di concessione regionale in materia venatoria)

1.

In materia di tasse sulle concessioni regionali si applicano le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e dall' articolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , come modificato dall'articolo 4, comma 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , fatta salva l'azione davanti al giudice ordinario ai sensi dell' articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .

2.

I numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 sono determinati come riportati nella Tabella A allegata alla presente legge.

3.

La Giunta regionale può rideterminare la misura delle tasse di cui al comma 2.

Capo X

Disposizioni transitorie, finali, abrogative e finanziarie

Art. 26.

(Disposizioni transitorie e finali)

1.

Le A.F.V. e le A.A.T.V. autorizzate continuano ad essere soggette alle disposizioni previgenti non in contrasto con la disciplina prevista dall'articolo 16 e dall' articolo 16 della l. 157/1992 , salvo per gli aspetti connessi alla tassa di concessione che vengono adeguati alla data del 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione della presente legge, secondo le disposizioni ivi riportate ed in base a quanto stabilito dalla Giunta regionale.

2.

Le zone di divieto esistenti sono confermate fino all'applicazione della disciplina prevista degli articoli 8 e 12 e dall' articolo 10 della l. 157/1992 .

3.

Le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia già istituite e gli allevamenti autorizzati sono regolati dalle norme previgenti fino all'entrata in vigore delle relative discipline di attuazione della presente legge previste all'articolo 5.

4.

Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana in attuazione delle ll.rr. 53/1995, 70/1996, 5/2012 e della l. 157/1992 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge.

Art. 27.

(Abrogazioni)

1.

Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a)

legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 ;

b)

l' articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 .

Art. 28.

(Disposizioni finanziarie)

1.

Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale ed introitate, sono iscritte ai sensi della l. 157/1992 su capitoli di spesa relativi alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di seguito specificate:

a)

fondo regionale per il risarcimento da parte delle province e della Città metropolitana dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell' articolo 26 della l. 157/1992 ;

b)

fondo regionale per il risarcimento da parte degli A.T.C. e C.A. dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole istituito ai sensi dell' articolo 26 della l. 157/1992 ;

c)

fondo regionale per l'utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, istituito ai sensi dell' articolo 10 della l. 157/1992 ;

d)

contributo regionale per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli A.T.C. e dei C.A.;

e)

contributi alle province ed alla Città metropolitana per interventi in materia faunistico-venatoria;

f)

spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria.

g)

Contributo pari al 5% della tassa Regionale alle Associazioni Venatorie Piemontesi riconosciute ai sensi dell'art. 34 della L.157/92, al fine di migliorare il servizio di vigilanza e la complessiva gestione della fauna selvatica, secondo le seguenti modalità il 50% da ripartirsi in parti uguali tra le Associazioni suddette, il restante 50% in base al numero dei soci di ogni singola Associazione certificato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle assegnazioni. Le Associazioni dovranno far pervenire alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, la certificazione dei soci.

2.

I singoli stanziamenti annuali nei capitoli suindicati vengono stabiliti con legge di approvazione del bilancio regionale e gestiti con disposizioni della Giunta regionale.

3.

La Regione provvede ad assicurare lo stanziamento necessario per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), con la legge di approvazione del bilancio di cui al comma 2.

4.

La presente legge costituisce integrazione dell'elenco 1 (Spese obbligatorie) ove vengono aggiunti capitoli istituiti nell'UPB relativa ai sensi del comma 1.

Capo XI

Entrata in vigore

Art. 29.

(Urgenza)

1.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Tabella A

(Art. 25) TITOLO II CACCIA